

21/X/1
FASC 192/X
CRON 654/X
REP 6



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI

Il Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI,
all'udienza del 28 gennaio 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.192\2010,discussa alla medesima udienza,promossa da
LOIACONO LEONARDO rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Bersani con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso in Lodi,via Nino dall'Oro n.4

Ricorrente

contro

SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO SERVICE , con sede in lodi vecchio via Toscana
12,rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Corvino, del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'avvocato Angelo Benelli, il Lodi via Garibaldi 38

Resistente

Oggetto: licenziamento socio di cooperativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c.,depositato in data 12 marzo 2010 il ricorrente in epigrafe indicato
premeso

- di essere stato assunto alle dipendenze della società cooperativa Arcobaleno services in data 2 ottobre 2007 in qualità di socio lavoratore con la qualifica di autista di livello 3 S;
- che con lettera del 12 ottobre 2009 la cooperativa aveva comunicato La sua esclusione dalla carica di socio e conseguentemente aveva risolto il rapporto di lavoro;
- che aveva impugnato il licenziamento ed esperito il tentativo di conciliazione ex articolo 410 cpc;
- che avverso la deliberazione di esclusione aveva proposto opposizione ex articolo 2533, comma 3 codice civile ed in forza della clausola compromissoria di cui all'articolo tre 38 dello statuto della cooperativa aveva attivato il giudizio arbitrale;
- che l'arbitro aveva reso il lodo con il quale era stata annullata la delibera di esclusione;
- che con lettera del 5 marzo 2010 la cooperativa lo aveva richiamato in servizio;
- di avere esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 statuto dei lavoratori per la corresponsione delle 15 mensilità ;

tutto ciò premesso chiedeva al Giudice del Lavoro di Lodi, che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per assenza di giusta causa, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno ex articolo 18 statuto dei lavoratori e al pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione; in via subordinata chiedeva che la società fosse condannata a riassumere il ricorrente ex articolo 8 legge 604\66 ovvero a corrispondergli, a titolo di risarcimento danni, l'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre indennità sostitutiva di preavviso, interessi legali e rivalutazione monetaria.

La società cooperativa convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso eccependo: l'incompetenza del giudice adito e la cessazione della materia del contendere; e comunque l'infondatezza nel merito delle pretese del ricorrente.

Senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 28 gennaio 2011, dopo la discussione della causa, il Giudice definiva il procedimento, dando lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro è infondata

.Secondo principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità la competenza del giudice e anche il rito al quale deve essere sottoposta la controversia devono essere deliberati sulla base della prospettazione della domanda del ricorrente, prescindendo dalla fondatezza nel merito.

Nel caso in esame il ricorrente ha proposto una azione di impugnazione del licenziamento: nel ricorso introduttivo il ricorrente infatti assume di essere stato illegittimamente licenziato e chiede di essere reintegrato invocando in via principale la tutela dell'articolo 18 L.300\70.

Non può dubitarsi che la domanda di impugnazione del licenziamento debba essere decisa dal giudice del lavoro ex art.409 cpc in quanto attinente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Eguale infondata la eccezione di parte resistente di cessazione della materia del contendere: a seguito dell' annullamento della delibera di esclusione in sede arbitrale, la società ha invitato il ricorrente a riprendere il lavoro ma questi, nel presente giudizio, rivendica il diritto al risarcimento

del danno e al pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, pretese che non sono state soddisfatte dalla cooperativa e che dunque impediscono di ritenere che, con riferimento alle domande proposte nel presente giudizio, sia cessata la materia del contendere.

La domanda, nel merito, deve essere rigettata.

Occorre premettere in punto di fatto che, nella fattispecie per cui è causa la società cooperativa convenuta ha adottato nei confronti del socio ricorrente unicamente un provvedimento di esclusione, che ha risolto il rapporto societario mentre non è stato adottato un formale provvedimento di licenziamento.

Nella comunicazione 12 ottobre 2009 avente ad oggetto "risoluzione del rapporto sociale e del rapporto di lavoro" si legge: "in riferimento alla nostra lettera di contestazione datata 2 ottobre 2009, valutate le giustificazioni da Ella presentate e ritenutele inidonee a far venir meno la fondatezza dell'addebito, considerata la gravità dei fatti (a noi peraltro riferiti e confermati da alcuni testimoni), le comuniciamo che il consiglio di amministrazione della cooperativa ha deliberato la sua esclusione dalla carica di socio in conformità alle disposizioni regolamentari.

L'esclusione dalla cooperativa comporta l'automatica risoluzione anche del rapporto di lavoro, con effetto immediato".

La disciplina introdotta dalla legge 142\ 2001 ha previsto la coesistenza in capo al socio lavoratore di un rapporto associativo e di un rapporto lavorativo; quest'ultimo rapporto ha carattere strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

L'articolo 5, secondo comma, della citata legge detta la regola dell'automatica estinzione del rapporto di lavoro nel caso di cessazione (per recesso od esclusione) del rapporto associativo. Non può esservi dunque, sopravvivenza del rapporto lavorativo, qualunque natura esso abbia, dopo lo scioglimento del vincolo sociale.

Da ciò deriva una prima conseguenza, di natura sostanziale, che attiene strettamente alle modalità del licenziamento del socio di cooperativa: nelle ipotesi in cui l'estinzione del rapporto di lavoro derivi dall'estinzione del rapporto associativo, esso non dovrà intimarsi con le formalità previste

dall'articolo 2 legge 604\66 nè, se disciplinare, con quelle di cui all'articolo 7 legge 300\70. Si tratterebbe infatti di forme improprie per l'unico atto-il recesso o l'esclusione da socio-produttivo di effetti estintivi sulla fattispecie; e d'altra parte l'eventuale violazione delle stesse sarebbe irrilevante non potendo il rapporto lavorativo comunque sopravvivere. Una volta che sia avvenuta l'esclusione da socio e quindi sia venuto meno il vincolo associativo, il socio lavoratore escluso non può impugnare il licenziamento, perché licenziamento non c'è. Le sue doglianze, anche di ordine formale e eventualmente sostanziale, possono perciò appuntarsi soltanto sulla delibera di esclusione. Le ragioni del recesso dal rapporto di lavoro restano dunque assorbite da quelle poste a base della delibera di esclusione.

Anche nella fattispecie per cui è causa –caratterizzata dalla adozione da parte della società del provvedimento di esclusione del socio – la società ha adottato, sia pure a titolo sanzionatorio della condotta tenuta dal ricorrente, il provvedimento di esclusione dal quale è conseguito automaticamente, ex lege, anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

Deve ritenersi che a seguito dell'annullamento della delibera di esclusione si sia ex lege ricostituito anche il rapporto di lavoro.

Parte ricorrente agisce per sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento e conseguentemente ottenere, in via principale, la tutela di cui all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori ed in via subordinata la tutela cosiddetta obbligatoria di cui all'articolo 8 legge 604\66.

Entrambe le domande principale e subordinata, non possono trovare accoglimento poiché le norme di legge richiamate sul licenziamento individuale, presuppongono che il rapporto di lavoro si sia risolto a causa di una manifestazione di volontà del datore di lavoro volta alla risoluzione del rapporto di lavoro stesso. Nel caso in esame invece il rapporto di lavoro non si è risolto a causa di un licenziamento e dunque a causa di un atto negoziale espressione della volontà della società di risolvere il rapporto di lavoro ma si è estinto automaticamente in conseguenza della volontà della società di risolvere il rapporto societario adottando la delibera di esclusione. In altre parole nel caso in esame non può invocarsi la disciplina prevista per il caso dei licenziamenti individuali, privi di

giusta causa o di giustificato motivo, poiché non vi è stato licenziamento ma unicamente risoluzione ex lege del rapporto di lavoro conseguente alla delibera di esclusione.

Parte ricorrente non ha proposto una domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale ma unicamente la domanda risarcitoria ex articolo 18 St.Lav, che si è detto non è applicabile al caso in esame; il giudice dunque non può pronunciarsi sui danni. Secondo principi affermati dalla suprema Corte, in fattispecie relativa alla disdetta del contratto a termine, qualora la parte abbia erroneamente richiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il giudice del merito non può emettere pronuncia di nullità della disdetta e di risarcimento dei danni senza ledere il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché non si limiterebbe soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, trattandosi di azioni diverse non solo per "petitum" e "causa petendi", ma altresì per quanto concerne la disciplina della decadenza, della prescrizione e dei criteri di determinazione del danno (cass.sez.lav.8 maggio 2000 n.5821).

Per i motivi finora detti il ricorso deve essere rigettato.

La parziale soccombenza della società resistente in ordine alle eccezioni di incompetenza del giudice adito e cessazione della materia del contendere, oltre alla particolarità delle questioni trattate, costituiscono eccezionale motivo di compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Giudice del Lavoro,

rigetta ricorso proposto da Loiacono Leonardo contro Società Cooperativa Arcobaleno Service.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Lodi 28 gennaio 2011

Il Giudice



Depositato in cancelleria il giorno 28/03/11



IL CANCELLIERE
Dott. Giuseppina Schirani